



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SETTORE I - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, ATTIVITA' SOCIO-ECONOMICHE E CULTURALI
SI.02 - Gestione risorse umane e trattamento giuridico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 833 del 04/06/2024

Proposta n. SE0104 1/2024

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto FUNZIONI LOCALI – triennio 2019/2021 - che, tra l'altro, prevede all'art. 79, la nuova disciplina relativa alla costituzione del "Fondo risorse decentrate";
- il richiamato art. 79 del CCNL 2019/2021 dispone:
 - **al comma 1**, che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente:
 - a) dalle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018";
 - b) da un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 con decorrenza dall'1/01/2021
 - c) da risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 "Incrementi degli stipendi tabellari" del richiamato CCNL 2019/2021, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - **al comma 1 bis**, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, di cui all'art. 13, comma 1 del CCNL 2019/2021, nella parte stabile fondo confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 "Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale" al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;
 - **al comma 2**, dalla lettera "a" alla lettera "d", sono indicate le ulteriori risorse variabili che, gli Enti, di anno in anno, possono destinare al Fondo risorse decentrate e in particolare:
 - a) risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2015-2018;
 - b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, co. 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di

Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999;

PRESO ATTO che il comma 6 del predetto art. 79, prevede espressamente che *“la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*, nel quale è stato stabilito che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

RILEVATO che:

- il predetto limite risulta richiamato e confermato, con riferimento agli Enti intermedi, dall'art. 33, comma 1 bis, del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e che con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11/01/2022, è stato testualmente disposto che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio e' inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;
- il personale in servizio presso questo Ente
 - al 31/12/2018 era pari a n. 258 unita'
 - al 31/12/2023 è pari a n. 178 unita'

pertanto, ai sensi di quanto disposto dal richiamato Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11/01/2022, è fatto salvo il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.L. n. 75/2017;

EVIDENZIATO che, tenuto conto della superiore normativa, il tetto di spesa di questo Libero Consorzio, determinato dall'ammontare complessivo dei fondi 2016, è pari ad €.1.083.453,46, di cui €. 845.615,00 relativi al Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – area dei livelli;

DATO ATTO che, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 79 del CCNL 2019/2021, nella parte stabile fondo sono stati inseriti i seguenti importi:

- ai sensi del **comma 1, lett a)**:
 - €.811.032,00 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, relative all'anno 2017 (*art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018*)
 - €. 23.274,02, pari ad €. 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (*art. 67 comma 2, lett a), del CCNL 21/05/2018*)
 - €.9.550,87, differenziali stipendiali con decorrenza 1/01/2016, 1/01/2017 e 1/03/2018 (*art. 67 comma 2, lett b), del CCNL 21/05/2018*)
 - €. 1.563,04 pari all'importo corrispondente alla frazione di RIA ed agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2023, compresa la quota di tredicesima mensilità (*art. 67 comma 2, lett c), del CCNL 21/05/2018*)
- ai sensi del **comma 1, lett b)**:
 - €. 21.801,00, pari a € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con riferimento all'anno 2023;
- ai sensi del **comma 1, lett d)**:
 - €. 9.884,68 pari alle differenze tra gli incrementi stipendiali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data dell'1/01/2021
- ai sensi del **comma 1 bis**:
 - €. 3.060,20 corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 del CCNL 2019/2021

PRESO ATTO che l'art. 17, comma 6, del CCNL 2019/2021 stabilisce che *“a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della*

retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti”;

EVIDENZIATO che:

- nell'anno 2017 questo Ente ha destinato, alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O., un importo pari ad €.8.209,00, utilizzato solo nella misura di €. 1.830,73;
- a decorrere dall'anno 2020, tenendo conto di quanto stabilito nell'accordo economico sottoscritto il 10 e l'11 dicembre 2020 sono state destinate al finanziamento delle posizioni organizzative parte delle risorse certe, stabili e continuative, per un importo complessivo di €. 60.000,00;
- conseguentemente, è stato istituito il Capitolo di Bilancio 10390, nel quale è stato iscritto l'importo complessivo di €. 61.830,73 (€. 60.000,00 stanziamento PO a decorrere dal 2020 ed €.1.830,73, importo destinato alle PO ed alle alte professionalità nell'anno 2017, decurtati dal fondo e posti a carico del Bilancio), destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle PO;
- il predetto importo di €. 61.830,73, nel rispetto di quanto stabilito dal citato art. 17, comma 6, del CCNL 2019/2021, e' stato decurtato dalla parte stabile del fondo;
-

EVIDENZIATO, altresì che, tenuto conto di quanto stabilito nel CCDI triennio 2023/2025, sottoscritto in data 21/11/2023, al fine di adeguare l'istituto delle Elevate Qualificazioni alla nuova disciplina contrattuale prevista dal C.C.N.L. vigente, a decorrere dall'anno 2023 e con effetti dal 2024, il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle EQ e' incrementato, nei limiti delle capacità di bilancio, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, e senza incidere sul Fondo risorse decentrate – Area dei Livelli;

ACCERTATO che il precitato Capitolo di Bilancio 10390 e' stato implementato di un importo pari ad €. 15.000,00 e che con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 19/02/2024, è stata impegnata, la somma complessiva di €. 76.830,73 da destinare, nell'esercizio finanziario 2024, agli incarichi di Elevata Qualificazione;

EVIDENZIATO, altresì che:

- al comma 6 del più volte citato art. 79, e' stato precisato che il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, *“non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;
- la dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2016/2018 dispone testualmente che *“in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'Art.67, comma 2 lett a) e b), del CCNL 2016/2018, le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*;
- l'ARAN, con parere prot. n. 0012787/2018 ha ribadito quanto indicato nella sopradetta dichiarazione congiunta;
- con Deliberazione N. 19/SEZAUT/2018/QMIG, depositata in data 18/10/2018, la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ha pronunciato il seguente principio di diritto *“gli incrementi del Fondo risorse decentrate, previste dall'Art. 67, comma 2, lett. a), b) del CCNL del 21/05/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare al limite stabilito dall'Art. 23, comma 2, del D.lgs 75/2017”*;

RITENUTO, pertanto, di applicare quanto indicato al comma 6 dell'art. 79 del CCNL 2019/2021 nonché quanto indicato nella sopracitata dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016/2018, ribadita dal parere dell'ARAN e dalla Deliberazione N. 19/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

DATO ATTO che, a seguito di apposita comunicazione, e' stata inserita nel Fondo, tra le risorse variabili soggette al limite, la seguente somma prevista da specifiche disposizioni di legge:

- €. 30.000,00 per la remunerazione dei compensi professionali in caso di sentenze favorevoli con spese compensate (al netto di Irap e oneri riflessi), comunicata dal Responsabile del Servizio di Staff –Affari Legali e Contenzioso, con nota prot. n. 25607 del 06/12/2023 *(lo stanziamento previsto, per detti compensi, nell'anno 2013, e' pari ad €.30.000,00 e ne rappresenta il relativo tetto massimo ai sensi di quanto disposto dall'Art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.114 dell'11/08/2014;*

DATO ATTO, altresì, che:

- giusta Determinazione Dirigenziale n. 1163 del 17/06/2022, in esecuzione di quanto disposto con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 79 del 17/06/2022, nell'ambito del Programma Operativo Complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, in data 20/06/2022 questo Ente ha assunto alle proprie dipendenze n. 2 unità di

personale, di categoria D1, e più specificamente di n. 1 unità con profilo professionale di “Esperto Tecnico” e n. 1 unità con profilo professionale di “Esperto in gestione, rendicontazione e controllo” con contratto di lavoro individuale a tempo determinato, di scopo, della durata complessiva di mesi 36 e con orario di lavoro pari a 36 ore settimanali;

- per l'assunzione di che trattasi è stata impegnata, per l'anno 2024, la complessiva somma di € 76.732,46 a totale carico delle disponibilità del richiamato Programma Operativo Complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, così come indicato nel DPCM del 30/03/2021;

- del detto importo, la somma pari ad €. 3.036,52 si desume poter essere, eventualmente destinata, alla retribuzione accessoria dei richiamati dipendenti, giusta nota del 2° Settore prot. n.3530 del 24/01/2024;

- con la Determinazione Commissariale n. 70 del 12/06/2023, e' stata aggiornata la Sezione 3 “*Organizzazione e capitale umano*” – Sottosezione 3.3 “*Piano triennale dei fabbisogni di personale*” del Piano integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) - 2022-2024, prevedendo l'assunzione di n. 3 unità di personale, n. 1 unità per ciascuno dei sottoelencati progetti, approvati nell'ambito del P.N.R.R. di cui l'Ente e' titolare, con il profilo professionale di Funzionario Tecnico Ingegnere e/o Funzionario Architetto, con contratto a tempo pieno e determinato, per la durata dei medesimi, compatibilmente alle risorse indicate nei rispettivi quadri economici e, comunque, non oltre il 31/12/2026:

PROGETTO n. 1: “Lavori di ampliamento dell'I.I.S. “E. Medi” sede centrale di via Vivaldi Leonforte”

PROGETTO n. 2: “Interventi di miglioramento dell'accessibilità dell'I.I.S. “F. Fedele” di Agira – Riqualficazione energetica della sede di Centuripe denominata “Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione”

PROGETTO n. 3: “Lavori di adeguamento sismico e miglioramento dell'accessibilità dell'Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Testa” di Nicosia”

- per il reclutamento di detto personale, in data 22/09/2023 questo Libero Consorzio, a conclusione della procedura di cui al proprio “*Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti*”, ha stipulato con il Comune di Catania apposita convenzione per l'utilizzo condiviso della graduatoria segnalata da uno dei soggetti idonei ivi collocati;

- in data 30/10/2023, 14/11/2023 e 01/12/2023 questo Ente ha assunto alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e con orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, n. 3 unità di personale inquadrati nell'Area dei Funzionari/EQ (ex categoria D1), con il profilo professionale di Funzionario Architetto, per l'espletamento delle consegne nell'ambito dei precitati progetti finanziati dal PNRR, i cui contratti hanno la durata, ciascuno, per come di seguito indicata:

PROGETTO n. 1: “Lavori di ampliamento dell'I.I.S. “E. Medi” sede centrale di via Vivaldi Leonforte”
mesi 24 (ventiquattro)

PROGETTO n. 2: “Interventi di miglioramento dell'accessibilità dell'I.I.S. “F. Fedele” di Agira – Riqualficazione energetica della sede di Centuripe denominata “Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione” mesi 12 (dodici)

PROGETTO n. 3: “Lavori di adeguamento sismico e miglioramento dell'accessibilità dell'Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Testa” di Nicosia” mesi 30 (trenta)

- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1911 del 03/11/2023 è stata impegnata nel Bilancio 2023/2025 – esercizio finanziario 2024 – la somma complessiva di €. 5.780,00, a totale carico dei quadri economici dei singoli progetti finalizzata, per l'anno 2024, al pagamento della retribuzione accessoria dei richiamati dipendenti;

- con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 114 del 31/08/2023 e' stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 assestato, nella cui Sezione 3 - Sottosezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale - e' stata, tra l'altro, prevista, per l'anno 2023, l'assunzione con contratto a tempo pieno e determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo professionale di Funzionario Tecnico Ingegnere o Funzionario Architetto, per l'attuazione ed a supporto del seguente progetto finanziato con il P.N.R.R. per la durata del medesimo, compatibilmente alle risorse indicate nel rispettivo quadro economico e, comunque, non oltre il 31/12/2026:

Lavori di riqualficazione architettonica palestra I.I.S. Medi di Leonforte

- per il reclutamento di detta unità di personale, in data 22/11/2023 questo Libero Consorzio, a conclusione della procedura di cui al proprio “*Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti*”, ha stipulato con il Comune di Catania apposita convenzione per l'utilizzo condiviso della graduatoria segnalata da uno dei soggetti idonei ivi collocati;

- in data 15/12/2023 questo Ente ha assunto alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e con orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, n. 1 unità di personale inquadrati nell'Area dei Funzionari/EQ (ex categoria D1), con il profilo professionale di Funzionario Tecnico Ingegnere, per

l'espletamento delle consegne nell'ambito del precitato progetto finanziato dal PNRR, il cui contratto ha la durata per come di seguito indicata:

"Lavori di riqualificazione architettonica palestra I.I.S. Medi di Leonforte" mesi 12 (dodici)

- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 2272 del 18/12/2023 è stata impegnata nel Bilancio 2023/2025 – esercizio finanziario 2024 – la somma di €. 1.190,00, a totale carico dei quadri economici dei singoli progetti finalizzata, per l'anno 2024, al pagamento della retribuzione accessoria del richiamato dipendente;

CONSIDERATO che i magistrati contabili in più deliberazioni, ed in particolare nella Deliberazione della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - n.116 dell'8/09/2022, ribadiscono il principio per il quale le somme etero-finanziate, ricorrendo alcuni presupposti "di contorno" sono, in via generale, capaci di uscire dal tetto imposto dall'art.23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017;

DATO ATTO, conseguentemente che, relativamente alle risorse decentrate variabili non soggette al limite, sono state inserite nel fondo le seguenti somme:

- €. 30.000,00 per la remunerazione dei compensi professionali in caso di sentenze favorevoli con spese a carico della controparte (al netto di Irap e oneri riflessi), così come comunicato dal Responsabile del Servizio di Staff – Affari Legali e Contenzioso, con nota prot. n. 25607 del 06/12/2023;
- €. 5.780,00 destinati alla retribuzione economica accessoria delle n. 3 unità di personale inquadrati nell'Area dei Funzionari/EQ (ex categoria D1), con il profilo professionale di Funzionario Architetto, per l'espletamento delle consegne nell'ambito dei seguenti progetti finanziati dal PNRR
 1. *"Lavori di ampliamento dell'I.I.S. "E. Medi" sede centrale di via Vivaldi Leonforte"*
 2. *"Interventi di miglioramento dell'accessibilità dell'I.I.S. "F. Fedele" di Agira – Riqualificazione energetica della sede di Centuripe denominata "Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione"*
 3. *"Lavori di adeguamento sismico e miglioramento dell'accessibilità dell'Istituto di Istruzione Superiore "F.lli Testa" di Nicosia"*
- €. 1.190,00 destinati alla retribuzione economica accessoria della n. 1 unità di personale inquadrata nell'Area dei Funzionari/EQ (ex categoria D1), con il profilo professionale di Funzionario Tecnico Ingegnere, per l'espletamento delle consegne nell'ambito del seguente progetto finanziato dal PNRR:

"Lavori di riqualificazione architettonica palestra I.I.S. Medi di Leonforte"
- €. 3.036,52 destinati alla retribuzione economica accessoria dell'Esperto tecnico e dell'Esperto in gestione rendicontazione e controllo, a totale carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, così come indicato nel DPCM del 30/03/2021;

TENUTO CONTO che è in corso l'istruttoria finalizzata all'acquisizione degli importi relativi agli incentivi al personale per le funzioni tecniche nonché delle eventuali economie del Fondo dell'anno precedente e le eventuali somme residue derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, da inserire tra le risorse variabili non soggette al limite e che, pertanto, non è possibile quantificare in via definitiva, con il presente atto, la parte variabile del Fondo;

RILEVATO, per quanto sopra, che l'ammontare complessivo del Fondo, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni sopraindicate, costituito ai sensi del più volte citato art. 79 del CCNL comparto Funzioni Locali - Periodo 2019/2021, risulta essere pari ad €. 888.341,60 come dall'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DATO ATTO che dell'importo come sopra individuato, non costituisce oggetto di ripartizione l'importo complessivo di €. 364.325,52, da allocare all'esterno del Fondo, in quanto destinato:

- per €. 89.274,99 alla copertura dell'indennità di comparto (quota a carico del fondo), alle differenze degli incrementi stipendiali di cui all'art. 79, comma 1, lett.d del CCNL 2019/2021 e agli incrementi stipendiali di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 2016/2018, alle indennità ex art. 70 septies del CCNL 2016/2018, alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 e alle indennità per il personale ex VIII qualifica;
- per €. 275.050,53 alle progressioni economiche orizzontali, effettuate dal personale in servizio presso questo Ente;

RITENUTO che l'attività di costituzione del Fondo delle Risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e del contratto collettivo di lavoro;

VISTO il Bilancio di previsione 2024/2026 – annualità 2024 – approvato con Deliberazione dell'Assemblea con le funzioni del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 13 del 18/12/2023;

VISTO il PEG, anni 2024/2026, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 4 del 24/01/2024 dove è stato previsto, al capitolo 19450 uno stanziamento assestato per una copertura finanziaria pari ad €. 478.000,00 per l'anno 2024, €. 478.000,00 per l'anno 2025 ed €. 478.000,00 per l'anno 2026;

VISTI gli Artt. 183 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e n. 29 del regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;

VISTO l'Art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA, infine, la propria competenza;

DATO ATTO che sulla proposta verrà acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

PROPONE

per le motivazioni e la narrativa espresse in premessa, ai soli fini di avviare la Contrattazione Decentrata Integrativa, anticipandone i tempi,

1. di COSTITUIRE, il “Fondo dell'anno 2024 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività“, area dei livelli, nella misura complessiva di €. 888.341,60, come da allegato prospetto “A” che fa parte integrante del presente provvedimento riservandosi, con successivo atto, di integrare la parte variabile del Fondo, non appena saranno acquisiti gli importi relativi agli incentivi al personale per le funzioni tecniche nonché le eventuali economie del Fondo dell'anno precedente, le eventuali somme residue derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario e la somma destinata alla retribuzione accessoria dei dipendenti assunti a totale carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 di cui al DPCM del 30/03/2021;

2. di DARE ATTO che, in applicazione di quanto stabilito dall'Art. 79, nella parte stabile del fondo sono stati inseriti i seguenti importi:

- ai sensi del **comma 1, lett. a)**
 - €.811.032,00 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, relative all'anno 2017 (*art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018*)
 - €. 23.274,02, pari ad €. 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (*art. 67 comma 2, lett a), del CCNL 21/05/2018*)
 - €.9.550,87, differenziali stipendiali con decorrenza 1/01/2016, 1/01/2017 e 1/03/2018 (*art. 67 comma 2, lett b), del CCNL 21/05/2018*)
 - €. 1.563,04 pari all'importo corrispondente alla frazione di RIA ed agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2023, compresa la quota di tredicesima mensilità (*art. 67 comma 2, lett c), del CCNL 21/05/2018*)
- ai sensi del **comma 1, lett b):**
 - €. 21.801,00, pari a € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con riferimento all'anno 2023,
- ai sensi del **comma 1, lett d):**
 - €. 9.884,68 pari alle differenze tra gli incrementi stipendiali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data dell'1/01/2021
- ai sensi del **comma 1 bis:**
 - €.3.060,20 corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 del CCNL 2019/2021

3. di DARE ATTO che non sono assoggettate al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017:

- le risorse di cui all'art. 79, comma 1, lettere b), d) e quelle di cui al comma 1-bis del CCNL 2019/2021, così come stabilito al comma 6, del medesimo articolo;

- le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL 2016/2018, così come indicato nella dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL e ribadito dall'ARAN con parere prot. n. 0012787/2018 e dalla Deliberazione N.19/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

4. di DARE ATTO che:

- le risorse per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative di questo Ente, stralciate dal fondo delle risorse decentrate e poste a carico del bilancio dell'Ente, ammontano a complessivi € 61.830,73 (€ 60.000,00 stanziamento PO deliberato in contrattazione decentrata – anno 2020 - ed € 1.830,73 importo destinato alle PO ed alle alte professionalità – anno 2017);
- è stato istituito il Capitolo di Bilancio 10390, nel quale è stato iscritto l'importo complessivo di € 61.830,73, destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle PO;
- al fine di adeguare l'istituto delle Elevate Qualificazioni alla nuova disciplina contrattuale prevista dal C.C.N.L. vigente, a decorrere dall'anno 2023 e con effetti dal 2024, il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle EQ è incrementato, nei limiti delle capacità di bilancio, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, e senza incidere sul Fondo risorse decentrate – Area dei Livelli, tenuto conto di quanto stabilito nel CCDI triennio 2023/2025, sottoscritto in data 21/11/2023;
- il precitato Capitolo di Bilancio 10390 è stato implementato di un importo pari ad € 15.000,00 e che con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 19/02/2024, è stata impegnata, la somma complessiva di € 76.830,73 da destinare, nell'esercizio finanziario 2024, agli incarichi di Elevata Qualificazione;

5. di DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'Art.23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, dall'art.33, comma 1 bis, del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11/01/2022, come meglio esplicitato in premessa, il tetto di spesa determinato dall'ammontare complessivo dei fondi 2016, è pari ad € 1.083.453,46, di cui € 845.615,00 relativi al Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – Area dei livelli e che l'ammontare complessivo dei fondi 2024 è pari ad € 1.073.455,02, di cui € 842.595,04 relativi al Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – Area dei livelli, comprensivi di € 61.830,73 destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle EQ incrementato, dal corrente anno, di € 15.000,00 a carico del Bilancio;

6. di DARE ATTO che, tra le risorse variabili soggette al limite, è stata inserita la seguente somma prevista da specifiche disposizioni di legge:

- € 30.000,00 per la remunerazione dei compensi professionali in caso di sentenze favorevoli con spese compensate, al netto di Irap e oneri riflessi (lo stanziamento previsto, per detti compensi, nell'anno 2013, e' pari ad € 30.000,00 e ne rappresenta il relativo tetto massimo ai sensi di quanto disposto dall'Art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.114 dell'11/08/2014);

7. di DARE ATTO che, tra le risorse variabili non soggette al limite, sono stati inseriti:

- € 30.000,00 per la remunerazione dei compensi professionali in caso di sentenze favorevoli con spese a carico della controparte, al netto di Irap e oneri riflessi;
- € 5.780,00 destinati alla retribuzione economica accessoria, per l'anno 2024 dei dipendenti assunti per l'espletamento delle consegne nell'ambito dei progetti meglio specificati in premessa, finanziati dal PNRR, inquadrati nell'Area dei Funzionari/EQ (ex categoria D1), con il profilo professionale di Funzionario Architetto, che trova impegno nei Capitoli 23253 – 26704 e 23415 del Bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio finanziario 2024;
- € 1.190,00 destinati alla retribuzione economica accessoria, per l'anno 2024 del dipendente assunto per l'espletamento delle consegne nell'ambito del progetto meglio specificato in premessa, finanziato dal PNRR, inquadrato nell'Area dei Funzionari/EQ (ex categoria D1), con il profilo professionale di Funzionario Tecnico Ingegnere, che trova impegno nei Capitoli 10208 – 10208/1 e 10208/2 del Bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio finanziario 2024;
- € 3.036,52 destinati alla retribuzione economica accessoria dell'Esperto tecnico e dell'Esperto in gestione rendicontazione e controllo, a totale carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, così come indicato nel DPCM del 30/03/2021, che trova impegno nei Capitoli 19501 – art.1, 19502 -art.1, 19503 – art.1, 19507 – art.1, 10296 e 12036 del Bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio finanziario 2024;

8. di RISERVARSI, con successivo atto, di rideterminare il Fondo al verificarsi del presupposto di cui al precedente punto 1) e comunque qualora intervengano elementi ulteriori di disposizioni legislative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute precisando che la costituzione del fondo, disposta con il presente atto, ha valore, esclusivamente, indicativo ed è finalizzata all' avvio della contrattazione;

9. di IMPEGNARE, la somma complessiva di €. 454.009,56 (totale delle risorse stabili a cui vanno sottratte le risorse allocate all'esterno del fondo e le risorse non ripartibili) sul Capitolo 19450 del Bilancio di previsione 2024/2026 – annualità 2024 – approvato con Deliberazione dell'Assemblea con le funzioni del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 13 del 18/12/2023, avente la seguente codifica miss 1 Progr 10 COFOG 01.3 MACR. U 1.1 CODICE SIOPE 1.01.01.01.004;

10. di IMPEGNARE la complessiva somma di €.146.645,08, relativa ad oneri riflessi ed IRAP di cui:
- €. 108.054,27 per oneri riflessi, al Cap. 10242 - Art. 2 - Miss. 01 - Progr. 10 - COFOG 01.3 - MACR. U. 1.01. - Codice SIOPE 1.01.02.01.001 del Bilancio di previsione 2024/2026 – annualità 2024;
- €.38.590,81 per IRAP al Cap. 10402 - Miss. 01 - Progr. 10 - COFOG 01.3 - MACR. U. 1.2 - Codice SIOPE 1.02.01.01.001 del Bilancio di previsione 2024/2026 – annualità 2024;

11. di IMPEGNARE, in riferimento alla costituzione del Fondo, nei seguenti Capitoli del Bilancio di previsione 2024/2026 – annualità 2024 – le somme di:

€. 30.000,00	Cap. 10851 – Art. 1 – Compensi avvocati interni per cause vinte con spese compensate	Miss. 1 - Progr. 11 - COFOG 01.3 - MACR. U. 1.1 - Codice SIOPE 1.01.01.01.004
€. 30.000,00	Cap. 10851 – Art. 2 - Compensi avvocati interni per cause vinte con spese liquidate e recuperate	Miss. 1. - Progr. 11 - COFOG 01.3 - MACR. U. 1.1 - Codice SIOPE 1.01.01.01.004
€. 7.140,00	Cap. 10852 – Art. 1 – Oneri riflessi avvocati interni per cause vinte con spese compensate	Miss. 1 - Progr. 11 - COFOG 01.3 - MACR. U.1.1 - Codice SIOPE 1.01.02.01.001
€. 7.140,00	Cap. 10852 – Art. 2 - Oneri riflessi avvocati interni per cause vinte con spese liquidate e recuperate	Miss. 1 - Progr. 11 - COFOG 01.3 - MACR. U. 1.1 - Codice SIOPE 1.01.02.01.001
€. 2.550,00	Cap. 10853 – Art. 1 – IRAP avvocati interni per cause vinte con spese compensate	Miss. 1 - Progr. 11 - COFOG .01.3 - MACR. U. 1.2 - Codice SIOPE 1.02.01.01.001
€. 2.550,00	Cap. 10853 - Art. 2 - IRAP avvocati interni per cause vinte con spese liquidate e recuperate	Miss. 1 - Progr. 11 - COFOG 01.3 - MACR. U.1.2 - Codice SIOPE 1.02.01.01.001

12. di DARE ATTO che, nell'anno 2024, non costituiscono oggetto di ripartizione, in quanto destinate alla copertura della spesa relativa alle progressioni economiche orizzontali effettuate nonché alla copertura dell'indennità' di comparto (quota a carico del fondo), alle differenze degli incrementi stipendiali di cui all'art. 79, comma 1, lett.d del CCNL 2019/2021 e agli incrementi stipendiali di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 2016/2018, alle indennità' ex art. 70 septies del CCNL 2016/2018, alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 e alle indennità' per il personale ex VIII qualifica, pari ad un importo, complessivo, di €. 364.325,52, tenuto conto del personale cessato dal servizio al 31/12/2023;

13. di DARE ATTO, altresì, che:

- è stato verificato che il programma dei conseguenti pagamenti di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- la spesa è ricorrente a norma dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL

14. di PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del Fondo per l'anno 2024 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'Art.21, co.2, del D.lgs.33/2013 e ss.mm.ii;

15. di TRASMETTERE copia del presente atto al Dirigente del 2° Settore, al Collegio dei Revisori dei Conti ed inoltre per l'informazione alle OO.SS. e alle R.S.U. e per la opportuna conoscenza al Commissario Straordinario e al Segretario Generale.

L'Istruttore Amministrativo
Rosa Mancuso

La Responsabile del Servizio
Dott. Daniela Francesca Rizzuto

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE

VISTA la superiore proposta;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000;
VISTO in relazione alle proprie competenze, l'Art 64 dello stesso Statuto dell'Ente;
VISTO il Verbale n. 14 del 29/05/2024 con il quale l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente ha espresso parere favorevole in ordine alla costituzione del fondo;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

approvare la superiore proposta redatta dall'Istruttore Amministrativo – Titolare dell'Ufficio 2.5 del Servizio "*Gestione Risorse Umane e Trattamento Giuridico*", con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Lì, 04/06/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
nq di DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE
Dott. Michele Iacono
IACONO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ – AREA DEI LIVELLI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.

Parere di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II In ordine alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonchè in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonchè dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere: FAVOREVOLE f.to Dr. G. Guarrera

DESCRIZIONE	2023	DESCRIZIONE	2024
ART 79 COMMA 1 LETT a): UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 COMMA 1 CCNL 21/05/2018)	811.032,00	ART 79 COMMA 1 LETT a): UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 COMMA 1 CCNL 21/05/2018)	811.032,00
ART 79 COMMA 1 LETT a): QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67 COMMA 2, LETT. a) CCNL 21/05/2018	23.274,02	ART 79 COMMA 1 LETT a): QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67 COMMA 2, LETT. a) CCNL 21/05/2018	23.274,02
ART 79 COMMA 1 LETT a): DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.b CCNL 21/05/2018)	9.550,87	ART 79 COMMA 1 LETT a): DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.b CCNL 21/05/2018)	9.550,87
ART 79 COMMA 1 LETT a): RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.c CCNL 21/05/2018)	3.236,09	ART 79 COMMA 1 LETT a): RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.c CCNL 21/05/2018)	1.563,04
IMPORTO DESTINATO E NON UTILIZZATO NELL'ANNO 2017 PER LA RESTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE P.O.	6.378,27	IMPORTO DESTINATO E NON UTILIZZATO NELL'ANNO 2017 PER LA RESTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE P.O.	6.378,27
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' ART. 67 COMMA 1 CCNL 21/05/2018)	8.209,00	DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' ART. 67 COMMA 1 CCNL 21/05/2018)	8.209,00
RIDUZIONE ISTITUZIONE P.O. (ART. 15 COMMA 5 CCNL 21/05/2018)	60.000,00	RIDUZIONE ISTITUZIONE P.O. (ART. 15 COMMA 5 CCNL 21/05/2018)	60.000,00
SUB TOTALE (RISORSE DI CUI ALL'ART. 79 COMMA 1 LETT. A CCNL 2019/2021)	785.262,25	SUB TOTALE (RISORSE DI CUI ALL'ART. 79 COMMA 1 LETT. A CCNL 2019/2021)	783.589,20
IMPORTO SU BASE ANNUA, PARI A € 84,50 PER LE UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31.12.2018 (ART 79, COMMA 1, LETT. b) CCNL 2019/2021)	21.801,00	IMPORTO SU BASE ANNUA, PARI A € 84,50 PER LE UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31.12.2018 (ART 79, COMMA 1, LETT. b) CCNL 2019/2021)	21.801,00
RISORSE STANZIATE DAGLI ENTI IN CASO DI INCREMENTO STABILE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE AL FINE DI SOSTENERE GLI ONERI DEI MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI (ART 79, COMMA 1, LETT. c) CCNL 2019/2021)	0,00	RISORSE STANZIATE DAGLI ENTI IN CASO DI INCREMENTO STABILE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE AL FINE DI SOSTENERE GLI ONERI DEI MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI (ART 79, COMMA 1, LETT. c) CCNL 2019/2021)	0,00
IMPORTO PARI ALLE DIFFERENZE TRA GLI INCREMENTI A REGIME RICONOSCIUTI ALLE POSIZIONI ECONOMICHE DI CIASCUNA CATEGORIA E GLI STESSI INCREMENTI RICONOSCIUTI ALLE POSIZIONI INIZIALI CALCOLATE CON RIFERIMENTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'1/01/2021 (ART 79 COMMA 1 LETT. d) CCNL 2019/2021)	9.884,68	IMPORTO PARI ALLE DIFFERENZE TRA GLI INCREMENTI A REGIME RICONOSCIUTI ALLE POSIZIONI ECONOMICHE DI CIASCUNA CATEGORIA E GLI STESSI INCREMENTI RICONOSCIUTI ALLE POSIZIONI INIZIALI CALCOLATE CON RIFERIMENTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'1/01/2021 (ART 79 COMMA 1 LETT. d) CCNL 2019/2021)	9.884,68
DIFFERENZE STIPENDIALI AL PERSONALE INQUADRATO NEI PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B E D A CUI SI ACCEDDEVA DALLA POSIZIONE ECONOMICA B3 E D3 (ART 79 COMMA 1 BIS CCNL 2019/2021)	3.060,20	DIFFERENZE STIPENDIALI AL PERSONALE INQUADRATO NEI PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B E D A CUI SI ACCEDDEVA DALLA POSIZIONE ECONOMICA B3 E D3 (ART 79 COMMA 1 BIS CCNL 2019/2021)	3.060,20
	820.008,13		818.335,08
Risorse variabili soggette al limite			
ART 79 COMMA 2 LETT a): SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; EX ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)		ART 79 COMMA 2 LETT a): SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; EX ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)	
ART 79 COMMA 2 LETT a): RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (EX Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		ART 79 COMMA 2 LETT a): RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (EX Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	
ART 79 COMMA 2 LETT a): SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (EX ART.67, C.3, LETT.C - CCNL 2016-2018)	30.500,00	ART 79 COMMA 2 LETT a): SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (EX ART.67, C.3, LETT.C - CCNL 2016-2018)	30.000,00
ART 79 COMMA 2 LETT a): FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (EX ART.67, C.3, LETT.D)		ART 79 COMMA 2 LETT a): FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (EX ART.67, C.3, LETT.D)	
ART 79, COMMA 2, LETT. a): IMESSI NOTIFICATORI - (EX Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)		ART 79, COMMA 2, LETT. a): IMESSI NOTIFICATORI - (EX Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
ART 79, COMMA 2, LETT. a): QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (EX ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)		ART 79, COMMA 2, LETT. a): QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (EX ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	
ART 79, COMMA 2, LETT. b): IMPORTO MASSIMO CORRISPONDENTE ALL'1,2 % SU BASE ANNUA, DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997		ART 79, COMMA 2, LETT. b): IMPORTO MASSIMO CORRISPONDENTE ALL'1,2 % SU BASE ANNUA, DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997	
ART 79, COMMA 2, LETT. c): RISORSE FINALIZZATE AD ADEGUARE LE DISPONIBILITÀ DEL FONDO SULLA BASE DI SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA DEGLI ENTI, ANCHE CONNESSE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, OVE NEL BILANCIO SUSSISTA LA RELATIVA CAPACITÀ DI SPESA;		ART 79, COMMA 2, LETT. c): RISORSE FINALIZZATE AD ADEGUARE LE DISPONIBILITÀ DEL FONDO SULLA BASE DI SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA DEGLI ENTI, ANCHE CONNESSE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, OVE NEL BILANCIO SUSSISTA LA RELATIVA CAPACITÀ DI SPESA;	
Totale Risorse variabili soggette al limite	30.500,00	Totale Risorse variabili soggette al limite	30.000,00
Risorse variabili NON soggette al limite			
ART 80, COMMA 1: ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE	28.019,15	ART 80, COMMA 1: ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE	
ART 79, COMMA 2, LETT. d): EVENTUALI SOMME RESIDUE, DELL'ANNO PRECEDENTE, ACCERTATE A CONSUNTIVO, DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 1.04.1999	8.124,54	ART 79, COMMA 2, LETT. d): EVENTUALI SOMME RESIDUE, DELL'ANNO PRECEDENTE, ACCERTATE A CONSUNTIVO, DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 1.04.1999	
ART 79, COMMA 3: INCREMENTO DELLE RISORSE DI CUI AL COMMA 2, LETT. C) E QUELLE DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 6, DI UNA MISURA COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,22 PER CENTO DEL MONTE SALARI 2018		ART 79, COMMA 3: INCREMENTO DELLE RISORSE DI CUI AL COMMA 2, LETT. C) E QUELLE DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 6, DI UNA MISURA COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,22 PER CENTO DEL MONTE SALARI 2018	
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	710.436,84	QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) (*)	30.000,00	COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) (*)	30.000,00
RISORSE ETERO-FINANZIATE - ASSUNZ. Funzionari Architetti per attuazione progetti finanziati nell'ambito del PNRR	1.020,00	RISORSE ETERO-FINANZIATE - ASSUNZ. Funzionari Ingegneri/Architetti per attuazione progetti finanziati nell'ambito del PNRR	6.970,00
RISORSE ETERO-FINANZIATE - ASSUNZ. Esperti Programma Operativo Complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020	4.845,46	RISORSE ETERO-FINANZIATE - ASSUNZ. Esperti Programma Operativo Complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020	3.036,52
ART. 79 COMMA 5: INCREMENTI ANNUALI DI CUI AL COMMA 1, LETT. B) DI COMPETENZA DEGLI ANNI 2021 E 2022	43.602,00	ART. 79 COMMA 5: INCREMENTI ANNUALI DI CUI AL COMMA 1, LETT. B) DI COMPETENZA DEGLI ANNI 2021 E 2022	
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	826.047,99	Totale Risorse variabili NON soggette al limite	40.006,52
	856.547,99		70.006,52
TOTALE	1.676.556,12		888.341,60
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	850.508,13		848.335,08
IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA'	61.830,73		61.830,73
TOTALE COMPLESSIVO	912.338,86		910.165,81

Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co. 2, lett. a) e b)) del CCNL 2016/2018 e risorse di cui all'art.79, comma 5 del CCNL 2019/2021	67.570,77
--	-----------

IMPORTO FONDO AREA DEI LIVELLI – ANNO 2016 – INSERITO NEL CALCOLO DEL TETTO EX ART.23, COMMA 2, DEL D.LGS 75/2017	€. 845.615,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE, ANCHE DI LIVELLO DIRIGENZIALE – ANNO 2016 (LIMITE EX ART. 23, COMMA 2 DEL D.LGS N. 75/2017)	€. 1.083.453,46



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

già Provincia Regionale di Enna

Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 14/2024

Oggetto: *Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate anno 2024. Personale dei livelli.*

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di maggio, in modalità mista,

29.05.2024

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da:

- Dott. Rag. Orazio Mammino - Presidente;
- Dott. Alessandro Lentini - componente;
- Dott. Stefano Perrone - componente.

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere su quanto inerente all'oggetto, dando atto che il componente Alessandro Lentini partecipa all'adunanza in modalità "conference call", mentre il componente Stefano Perrone risulta assente giustificato.

Premesso che

- con nota del 02.01.2024, prot. 53 e successive note di integrazione, l'Ente ha richiesto parere sulla Costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2024 relativo al personale dei livelli, utile per la successiva sottoscrizione della Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo al predetto personale dipendente;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 le cui modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio era disciplinata dall'articolo 67;
- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, che, tra l'altro, prevede all'articolo 79, la nuova disciplina relativa alla costituzione del "Fondo risorse decentrate";

Richiamati

- gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – del 22.01.2004, con i quali vengono determinate le modalità per la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, da determinarsi annualmente, suddivise in risorse stabili (che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, pertanto, restano acquisite al Fondo sino a nuova modifica) e risorse variabili (che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo);
- l’articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali che prevede: *“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004”;*
- l’articolo 79 del C.C.N.L. 16.11.2002 del Comparto Funzioni Locali che prevede:
 - ✓ **al comma 1**, che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente:
 - a) dalle risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018”;
 - b) da un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 con decorrenza dall’1/01/2021;
 - c) da risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 “Incrementi degli stipendi tabellari” del richiamato CCNL 2019/2021, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - ✓ **al comma 1 bis**, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, di cui all’art. 13, comma 1 del CCNL 2019/2021, nella parte stabile fondo confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 “Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale” al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;
 - ✓ **al comma 2**, dalla lettera “a” alla lettera “d”, sono indicate le ulteriori risorse variabili che, gli Enti, di anno in anno, possono destinare al Fondo risorse decentrate e in particolare:
 - a) risorse di cui all’art. 67, co. 3, lett. a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2015-2018;
 - b) un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, co. 1,

- lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016;
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999;
- ✓ **al comma 6**, che *“la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*, nel quale è stato stabilito che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni il quale prevede che la contrattazione integrativa, presso ciascun Ente è finalizzata al contemperamento tra esigenze organizzative, tutela dei dipendenti e interessi degli utenti sulle materie e nei limiti determinati dal CCNL nazionale ed in particolare il comma 3-quinques¹;
 - la circolare del di 08.05.2015, n. 20 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

¹ La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.

Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.

In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali.

Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

- la circolare del di 05.05.2017, n. 20 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rubricata *“Circolare Vademecum per la revisione amministrativo contabile degli enti e organismi pubblici”*, mediante la quale viene fornito uno strumento di supporto alle funzioni svolte dai Collegi dei revisori o sindacali presso gli Enti ed organismi pubblici, la cui attività è rivolta a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché la rigorosa gestione delle risorse pubbliche, anche in considerazione dell'attività di monitoraggio della spesa pubblica;
- la Circolare n. 25 del 10.06.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: *“Il conto annuale 2021 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- la Circolare n. 23 del 08.06.2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: *“Il conto annuale 2022 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

Preso atto che

- l'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27.12.2013, n. 147, prevede che a decorrere dal 01.01.2015 il fondo è cristallizzato in modo da rendere consolidati i risparmi di spesa che si sono raggiunti negli anni 2011-2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del predetto Decreto-legge;
- gli importi decurtati per il periodo 2011 - 2014, secondo il disposto dell'articolo 9, comma 2 bis, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e che il fondo deve essere ridotto proporzionalmente;
- l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 *“[Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a\), e 2, lettere b\), c\), d\) ed e\) e 17, comma 1, lettere a\), c\), e\), f\), g\), h\), l\) m\), n\), o\), q\), r\), s\) e z\), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche](#)”*, dispone: *«Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.»*;
- l'articolo 33, comma 1 bis, del Decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, nel modificare radicalmente il meccanismo di calcolo delle capacità assunzionali, prevede che *“a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.*

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi

al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni.

Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.

A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – datato 11.01.2022², è stato disposto che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1-bis, del Decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato alla data del 31 dicembre 2018;
- il punto 5.2 del principio contabile allegato 4/2 al [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni, laddove, esplicitando gli effetti esiziali della mancata costituzione del fondo, prevede: *“in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”*;

Atteso che

- il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 era pari ad euro **884.117,03** di cui euro 811.032,00 di parte stabile ed euro 73.085,03 di risorse variabili, fermo restando che il totale depurato delle voci non soggette al vincolo è pari ad euro 845.615,00, da prendere come riferimento per il calcolo del tetto complessivo;
- il fondo per le posizioni organizzative e alte professionalità dell'anno 2016 era pari complessivamente ad euro 0,00 di cui euro 0,00 per indennità di posizione ed euro 0,00 per indennità massima di risultato;
- il fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l'anno 2016 era pari ad euro **197.490,00** di cui euro 195.940,00 di parte stabile ed euro 1.550,00 di risorse variabili;
- il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato nonché la maggiorazione del Segretario Generale dell'anno 2016 era pari complessivamente ad euro 40.348,46;
- consequenzialmente, il totale complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2016 ammontava ad euro 1.083.453,46, che diventa il tetto massimo che l'Ente non deve superare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 di modifica e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il fondo per l'anno 2017 è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 168/1° Settore del 16.03.2017 del Settore I – Affari Generale – Risorse Umane – Attività Socio-Economiche e Culturali, come modificata dalla Determinazione n. 591/1° Settore del 30.11.2017 e n. 598/1° Settore del 04.12.2017, era pari ad euro 1.020.313,97 di cui euro 811.032,00 di parte stabile ed euro 209.281,97 di risorse variabili;

² individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane.

- che detto fondo è stato “**certificato**” dall’Organo di Revisione Economico Finanziario pro-tempore con verbale n. 29 del 18.12.2017, il quale, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali, costituisce l’unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’articolo 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 (relative all’anno 2017), ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate deve essere predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;
- così come evidenziato dalla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 06.06.2017 e dalla Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10.04.2018, l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell’indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell’indennità di posizione dei segretari comunali ex articolo 41 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001;

Preso atto che

- l’articolo 32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a “0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’articolo 10” (*alte professionalità*);
- l’ARAN - con Parere RAL297 - ha affermato che “nel caso l’ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque essere destinate ad altre finalità³;

Dato atto che

- il personale in servizio presso l’Ente al 31.12.2018 era pari a n. 258 unità e che alla data del 31.12.2023 dette unità sono scese a n. 178;
- il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
- ai sensi di quanto disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - datato 11.01.2022 (sopra richiamato), è fatto salvo il limite iniziale al trattamento accessorio del personale, di cui all’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75;
- il fondo per l’anno 2023 è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 1992 del 14.11.2023 del Settore I – Affari Generale – Risorse Umane – Attività Socio-Economiche e Culturali, che ammonta ad euro 1.676.556,12 di cui euro 820.008,13 di parte stabile ed euro 856.547,99 di risorse variabili;

³ il C.C.N.L. 31.07.2009, all’articolo 7, comma 1, lettera e), aveva demandato al contratto successivo le “modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell’articolo 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell’istituzione delle alte professionalità”.

- il fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l'anno 2023 è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 2001 del 15.11.2023 del Settore I – Affari Generale – Risorse Umane – Attività Socio-Economiche e Culturali ed è pari ad euro **152.884,00** di cui euro 152.884,00 di parte stabile ed euro 0,00 di risorse variabili;
- il fondo per le posizioni organizzative e alte Professionalità dell'anno 2023 era previsto in complessi euro 61.830,73 di cui euro 52.556,12 per indennità di posizione ed euro 9.274,61 per indennità minima di risultato;
- il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato nonché la maggiorazione del Segretario Generale dell'anno 2023 ammonta ad euro 62.975,95;
- il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 per il personale dei livelli è stato costituito dal Dirigente del Settore I - Affari Generale – Risorse Umane – Attività Socio-Economiche e Culturali, come da proposta di determinazione dirigenziale n. 1/2024 del 02.01.2024, ed ammonta ad euro 888.341,60 di cui euro 818.335,08 di parte stabile, euro 70.006,52 di risorse variabili;
- il limite del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 per il personale dei livelli è, pertanto, pari ad euro 910.165,81 in quanto si deve tenere conto dell'importo delle P.O. e si devono detrarre le somme etero vestite previste nella parte variabile;
- il fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l'anno 2024 è stato costituito dal Dirigente del Settore I - Affari Generale - Risorse Umane - Attività Socio-Economiche e Culturali, come da proposta di determinazione dirigenziale n. 295/2024 del 20.02.2024 ed è pari ad euro **152.884,00** di cui euro 152.884,00 di parte stabile ed euro 0,00 di risorse variabili;
- il fondo per le posizioni organizzative e alte Professionalità dell'anno 2024 è previsto in complessi euro 61.830,73 di cui euro 52.556,12 per indennità di posizione ed euro 9.274,61 per indennità minima di risultato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 19.02.2024 il fondo per le posizioni organizzative e alte Professionalità dell'anno 2024 è stato incrementato di euro 15.000,00 (con risorse a carico del bilancio dell'Ente), per cui l'importo complesso ammonta ad euro 76.830,73 di cui euro 11.524,60 per indennità minima di risultato;
- il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato nonché la maggiorazione del Segretario Generale dell'anno 2024 ammonta ad euro 62.975,95;
- la quantificazione del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è meglio dettagliata nel prospetto (allegato "A") – *raffrontato con l'anno 2023* - il cui importo verifica il rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 e successive modifiche e integrazioni;
- le risorse per il lavoro straordinario ammontano ad euro 82.247,97 determinate ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 01.04.1999, così come confermato dall'articolo 45 del C.C.N.L. 22.01.2004, non ricompresi nella costituzione del Fondo *de quo*;

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

nell'attestare che

- ❖ la costituzione del fondo per le risorse decentrate è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- ❖ l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta coperto dalle disponibilità previste nel macroaggregato Uscite 1.01 e 1.02 del Bilancio di Previsione 2024-2026 - annualità 2024;

nell'esprime parere favorevole

in ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024, relativo al personale dei livelli,

raccomanda il rispetto

1. del principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale *“le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*;
2. dell'articolo 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
3. i principi contabili generali ed applicati, nella parte che richiama i comportamenti da tenere in merito agli adempimenti correlati alla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate e la sottoscrizione del CCDI;

prescrive

- a) i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;
- b) per le eventuali progressioni economiche orizzontali il rispetto dell'articolo 52, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 23, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni e dei documenti di prassi amministrativa emananti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Funzione Pubblica e dall'ARAN;
- c) che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche devono essere comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP e devono essere regolamentate dall'accordo in sede di Contrattazione Decentrata, ma anche da apposito Regolamento del Libero Consorzio Comunale, e dovranno essere riportati nella predetta determinazione di costituzione del Fondo per le risorse decentrate;
- d) che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche possono essere erogate nel limite del 50% della retribuzione del dipendente, fermo restando le deroghe di legge per i progetti PNRR.

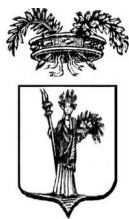
Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Orazio Mammino

f.to Alessandro Lentini

f.to Stefano Perrone



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SI.02 - Gestione risorse umane e trattamento giuridico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 833 / 2024

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, 7° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Impegno 279 – Capitolo 19450 – Importo €. 459.009,56

Impegno 280 – Capitolo 10242/2 – Importo €. 108.054,27

Impegno 281 – Capitolo 10402 – Importo €. 38.590,81

Impegno 282 – Capitolo 10851/1 – Importo €. 30.000,00

Impegno 283 – Capitolo 10851/2 – Importo €. 30.000,00

Impegno 284 – Capitolo 10852/1 – Importo €. 7.140,00

Impegno 285 – Capitolo 10852/2 – Importo €. 7.140,00

Impegno 286 – Capitolo 10853/1 – Importo €. 2.550,00

Impegno 293 – Capitolo 10853/2 - Importo €. 2.550,00

Data 14/06/2024

F.to Rag. Cardaci Francesca P.

Lì, 14/06/2024

IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)